

COMUNE DI PIANEZZA

Provincia di Torino

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

L'anno 2010, il girono ventisette del mese di dicembre alle ore 10.30, presso l'ufficio assegnato, il Revisore dei Conti dell'Ente, Dott. Sergio Camillo SORTINO ha provveduto alla:

Attività di verifica e controllo della preintesa CCNL integrativo relativo all'anno 2010

Il Revisore

Presa visione del testo dell'accordo del contratto integrativo decentrato per l'anno 2010 (preintesa), relativo a tutto il personale dipendente del Comune di Pianezza, sottoscritto in data 23/12/2010;

Dato atto che:

- il Revisore sottoscritto è chiamato ad esprimersi sulla permanenza degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 5 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22.04.2004;
- il controllo di questo Organo Comunale non deve entrare nel merito delle specifiche situazioni contrattuali, ma, ai sensi dell'art. 67 "*Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*", commi 8 e seguenti (introdotti dal D.L. n. 112/08, convertito, con modifiche, nella Legge 133/08) deve vigilare sul corretto comportamento tenuto dalle Amministrazioni nella stipula dei contratti decentrati integrativi, ai fini della salvaguardia economica della spesa pubblica in generale;
- l'Amministrazione Comunale, ha quantificato l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2010 in € 378.902,21, in ossequio agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, come integrate dapprima con l'art. 4 del CCNL 09.05.2006 e successivamente con il CCNL 11.04.2008;
- verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha regolarmente attestato, in data 27/12/2010, le modalità di erogazione delle risorse a disposizione e la sufficiente capienza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 per l'applicazione degli istituti previsti dei contratti integrativi;

Visto l'art. 5 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22.04.2004;

Visto l'art. 67 del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche nella Legge 133/2008;

Visto il D. LGS. 165/2001, come modificato dal D. L. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge 122/2010;

Visto il D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010

ATTESTA

1. la compatibilità dei costi previsti dall'applicazione degli istituti indicati nella contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2010, così come definiti nel preliminare di accordo trasmesso, con i vincoli di bilancio degli anni di riferimento;

2. prescrive che gli uffici comunali competenti si attengano a quanto previsto dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008 (convertito con modifiche nella legge n. 133/08) e cioè che essi si assumano:

- l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dal presente organo di controllo, volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche;
- l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Rammenta che

1. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dall'articolo citato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto alle Amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
2. Il Revisore vigilerà sulla corretta applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo citato.

3. La Corte dei Conti utilizzerà tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del D. Lgs. 165/01, ai fini del referto del costo del lavoro proponendo, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di singolo Ente.
4. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

IL REVISORE



